

SETTORE

IVA

LO "SPESOMETRO ESTERO" 2020

RIFERIMENTI


- Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015
- Art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019
- Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018

IN SINTESI

A decorrere dal 2019 i soggetti residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia (c.d. "spesometro estero").

Il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" ha modificato i termini di trasmissione della comunicazione, ora prevista con periodicità trimestrale in luogo di quella mensile.

Poichè la novità legislativa è entrata in vigore il 25.12.2019, come confermato recentemente dalla DRE Lombardia entro il 31.1.2020 risulta ancora possibile inviare la comunicazione relativa al mese di novembre 2019, senza sanzioni.



Al fine di monitorare le operazioni estere, a decorrere dal 2019 l'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla Finanziaria 2018, ha introdotto l'obbligo, in capo ai soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica, di **inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia** (c.d. "spesometro estero" / "esterometro").

Contestualmente è stato abrogato l'art. 21, DL n. 78/2010, che disciplina(va) lo "spesometro", relativamente alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate dalla predetta data.

L'invio dello spesometro estero, originariamente previsto con periodicità mensile, per effetto di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1-bis, DL n. 124/2019, Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", deve ora essere effettuato con **periodicità trimestrale**.

SOGGETTI OBBLIGATI

L'adempimento in esame **interessa** i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, ossia i **soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia**, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. d), DPR n. 633/72 per soggetto passivo stabilito in Italia si intende



"un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute".

SOGGETTI ESCLUSI

Considerato il richiamo, ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati, al citato comma 3, risultano **esonerati** dall'obbligo di presentazione dello spesometro estero:

- i **contribuenti minimi / forfetari**;
- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- le **società / associazioni / enti** che applicano il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi commerciali non superiori a € 65.000**.



L'Agenzia delle Entrate nella Risposta 1.8.2019, n. 327 ad uno specifico interpello ha precisato che **non sono tenuti all'obbligo** in esame i soggetti che effettuano **prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti in Italia**. Tali prestazioni *"non vanno documentate mediante fattura elettronica tramite Sdl nè vanno comunicate tramite"* lo spesometro estero.

OPERAZIONI INTERESSATE

La comunicazione in esame ha ad oggetto le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute **verso / da soggetti non stabiliti in Italia**. In particolare, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta 27.3.2019, n. 85 ad uno specifico interpello

l'invio dei dati



*"riguarda **tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni**".*

Da ciò consegue che:

- **rileva esclusivamente** la circostanza che la **controparte** del soggetto passivo IVA italiano (cedente / prestatore o acquirente / committente) **non sia stabilita in Italia**, indipendentemente dalla natura della stessa (non rileva il fatto che il soggetto estero sia un soggetto passivo IVA ovvero un "privato");
- **non è significativo** il fatto che l'**operazione sia o meno rilevante ai fini IVA in Italia**.

Pertanto per l'operazione effettuata dal soggetto passivo IVA italiano con un soggetto estero, la comunicazione va inviata a prescindere dal fatto che, in applicazione degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, l'operazione sia territorialmente rilevante in Italia o in un altro Stato UE / extraUE.

OPERAZIONI ESCLUSE

Come espressamente disposto dal citato comma 3-bis, l'invio dei dati **non è richiesto** per le operazioni per le quali è stata:

- emessa **bolletta doganale** (importazioni / esportazioni);
- emessa / ricevuta **fattura elettronica**.

In merito l'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 ha precisato che:

- il contribuente **può scegliere comunque di ricomprendere** tali operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) va compilato il campo "*CodiceDestinatario*" con il codice "XXXXXXX".

Tax free

Per le cessioni di beni a turisti extraUE di cui all'art. 38-quater, DPR n. 633/72, per le quali la fattura elettronica è emessa tramite la piattaforma "OTELLO 2.0", l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta di consulenza giuridica 7.2.2019, n. 8, confermando quanto già specificato nell'ambito di una FAQ, ha precisato che



"un unico adempimento (l'invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta soddisfacente di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie ... deve ricomprendersi anche" lo spesometro estero.

Di conseguenza, per le fatture elettroniche "tax free" **non è richiesto l'invio dello spesometro estero**

DATI DA COMUNICARE

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel citato Provvedimento 30.4.2018, con riferimento alle operazioni interessate la comunicazione in esame deve contenere le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore
- dati identificativi dell'acquirente / committente
- data del documento comprovante l'operazione
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
- numero del documento
- base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'applicazione dell'IVA, tipologia ("natura") dell'operazione.
Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.

In merito alle **modalità di compilazione** dei campi relativi alla "*Tipologia documento*" e "*Natura dell'operazione*" vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

Tipologia documento	Codice
Fattura	TD01
Nota di credito	TD04
Nota di debito	TD05
Fattura semplificata	TD07
Nota di credito semplificata	TD08
Fattura per acquisto intraUE beni	TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi	TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996)	TD12

Tipologia operazione	Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72	N1
Non soggetta ad IVA, tra cui regime speciale editoria (*)	N2
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE)	N3
Operazione esente	N4
Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72	N5
Inversione contabile / reverse charge	N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell'IVA: <ul style="list-style-type: none"> • vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l'ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell'anno precedente o superiori nell'anno in corso € 100.000 • prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (**) 	N7

(*) Per le operazioni in regime speciale monofase ex art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E l'Agenzia ha ritenuto utilizzabile il codice "N5". Tuttavia nella successiva Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E e nella FAQ n. 15 pubblicata in data 27.11.2018, la stessa ha modificato il proprio orientamento ritenendo corretto l'utilizzo del codice "N2".

(**) Se è emessa fattura con l'imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi "Aliquota" e "Imposta" va riportato "0" e nel campo "Natura" il codice "N7".

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

MODALITÀ DI INVIO

I dati relativi alle fatture vanno inviati tramite un file:

- trasmesso in **formato xml**;
- **firmato digitalmente dal responsabile dell'invio** (soggetto obbligato o un suo delegato).

È possibile utilizzare uno o più dei seguenti canali di trasmissione:

- "Servizio SdI Coop";
- "Servizio SdIFtp";
- procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. In caso di invio tramite tale procedura il file deve essere sigillato dall'Agenzia.

NUOVI TERMINI DI INVIO

Come accennato, a decorrere dal 2020, l'invio della comunicazione va effettuato con periodicità trimestrale (in precedenza la comunicazione doveva essere effettuata mensilmente). In particolare ora lo spesometro estero va **inviato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Trimestre	Periodo riferimento	Termine invio
1 trimestre 2020	gennaio - febbraio - marzo	30.4.2020
2 trimestre 2020	aprile - maggio - giugno	31.7.2020
3 trimestre 2020	luglio - agosto - settembre	2.11.2020 (il 31.10 cade di sabato)
4 trimestre 2020	ottobre - novembre - dicembre	1.2.2021 (il 31.1.2021 cade di domenica)

Decorrenza

Relativamente alla nuova periodicità introdotta, come accennato, dal DL n. 124/2019, si è posta la questione della relativa decorrenza.

In merito l'Agenzia delle Entrate (DRE Lombardia), nel corso del recente incontro di inizio anno, dopo aver rammentato che la Legge di conversione del citato Decreto, con cui è stato modificato il termine di presentazione dello spesometro estero, è entrata in vigore il 25.12.2019, ha precisato che la stessa



“esplica i propri effetti in riferimento a tutti quegli adempimenti non ancora scaduti a tale data (25 dicembre 2019) e, in specie, alla trasmissione telematica ... (c.d. «esterometro») che, in precedenza, andava effettuata «entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione». In altre parole, i nuovi termini troveranno applicazione per i documenti emessi o ricevuti dal mese di novembre 2019. Saranno pertanto ritenute tempestive le comunicazioni, effettuate entro il 31 gennaio 2020, relative alle operazioni di novembre 2019”.


Di conseguenza, **entro il 31.1.2020, oltre alle comunicazioni di dicembre 2019** (per le quali, l'invio scade comunque il 31.1 dell'anno successivo), **possono essere trasmesse anche le comunicazioni relative al mese di novembre 2019, senza sanzioni.**

Periodo riferimento	Scadenza invio	
	Vecchio termine	Nuovo termine
novembre 2019	31.12.2019	31.1.2020
dicembre 2019	31.1.2020	

CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE

In merito all'adempimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, in forma di FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, di seguito riportati.

<p>Acquirenti / committenti non residenti, identificati in Italia</p>	<p>Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta / rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l'obbligo, dall'1.1.2019, di emettere le fatture elettroniche via Sdl oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 (spesometro estero).</p> <p>Se l'operatore IVA residente o stabilito decide di emettere la fattura elettronica nei confronti dell'operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest'ultimo, sarà possibile inviare al Sdl il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).</p> <p>Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere / ricevere fatture elettroniche.</p>
<p>Autofattura acquisti da soggetti non residenti o stabiliti in Italia</p>	<p>In caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extraUE, acquisti di beni all'interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extraUE), in luogo dello spesometro estero è possibile emettere un'autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente / prestatore” con l'identificativo Paese estero e l'identificativo del soggetto non residente / stabilito; nei “Dati del cessionario / committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via Sdl il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario / committente).</p>

<p>Fatture a residenti a Livigno / Campione d'Italia</p>	<p>Ai sensi dell'art. 7, DPR n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni con soggetti residenti / stabiliti in tali Comuni si considerano quindi operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmesso lo spesometro estero.</p> <p>Tuttavia, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore IVA residente / stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI indicando il codice destinatario "0000000", fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con lo spesometro estero.</p> <p> Dall'1.1.2020 il Comune di Campione d'Italia è stato incluso, insieme alle acque italiane del Lago di Lugano, nel territorio doganale italiano, ai fini dell'accisa. Resta ferma l'esclusione dal territorio italiano ai fini IVA.</p>
<p>Soggetto che trasmette mod. INTRA1</p>	<p>Il soggetto che per le cessioni intraUE trasmette il relativo mod. Intra non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con "Codice Destinatario - XXXXXXX".</p>
<p>Soggetto che trasmette mod. INTRA2</p>	<p>I dati delle fatture d'acquisto intraUE vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (spesometro estero).</p>

SPESOMETRO ESTERO E MOD. INTRA

Lo spesometro estero non incide sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra, che pertanto restano immutate.

In merito si rammenta che:

- relativamente agli acquisti, l'obbligo di presentazione del mod. INTRA (2-bis e 2-quater) sussiste solo in caso di acquisti, in uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiori a € 200.000 per i beni / € 100.000 per i servizi. In tal caso va presentato, con periodicità mensile, ai soli fini statistici;
- per le cessioni di beni e servizi l'obbligo del mod. INTRA 1 sussiste a prescindere dall'ammontare delle stesse; quest'ultimo ha effetto comunque sulla periodicità, mensile / trimestrale, di presentazione.

REGIME SANZIONATORIO

Alle violazioni relative alla comunicazione in esame risulta applicabile, come precisato dall'Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E, la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97 analoga a quella prevista per lo spesometro ex art. 21, DL n. 78/2010.

Di conseguenza la sanzione è pari a € 2 per fattura, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre, con riduzione della sanzione alla metà, entro il limite massimo di € 500, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

È possibile regolarizzare le violazioni commesse tramite il ravvedimento.

